

DELIBERAZIONE 28 NOVEMBRE 2014
587/2014/R/EEL

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO INTEGRATO SETTLEMENT - TIS

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 novembre 2014

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 (di seguito: Testo integrato del *settlement* o TIS), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 65/2012/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: TIV) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 19 dicembre 2013, 611/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 611/2013/R/eel);
- il documento per la consultazione 547/2013/R/COM, recante "Riforma dei processi di *switching* e voltura contrattuale nell'ambito del Sistema Informativo Integrato" (di seguito: documento per la consultazione 547/2013/R/ COM);
- il documento per la consultazione 180/2014/R/EEL, recante "Revisione della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento" (di seguito: documento per la consultazione 180/2014/R/EEL);
- il documento per la consultazione 429/2014/R/EEL, recante "Gestione dei dati di misura nell'ambito del sistema informativo integrato con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria" (di seguito: documento per la consultazione 429/2014/R/EEL).

CONSIDERATO CHE:

- il TIS disciplina le modalità attraverso cui Terna è tenuta ad effettuare:
 - la determinazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (*settlement* mensile);
 - la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria (conguaglio di *load profiling*), ivi inclusi quelli di illuminazione pubblica (conguaglio per l'illuminazione pubblica);
 - la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche in corso d'anno dei dati di misura (c.d. rettifiche di *settlement*) in due differenti sessioni di conguaglio e da rettifiche apportate ai dati di misura successivamente a tali sessioni da parte delle imprese distributrici (c.d. rettifiche tardive);
- le disposizioni previste a regime ai sensi dall'articolo 22 del TIS stabiliscono che la determinazione delle partite fisiche del *settlement* mensile sia perfezionata entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento e la liquidazione delle stesse sia effettuata entro il 10 del secondo mese successivo;
- il consolidamento delle attività di *settlement*, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 79, prevede invece che Terna determini entro il 15 del secondo mese successivo al mese di competenza (di seguito: mese m+2) le partite fisiche attinenti a ciascun utente del dispacciamento a valle del ricevimento da parte delle imprese distributrici dei dati aggregati di misura;
- in particolare, nell'ambito delle suddette disposizioni transitorie, il perfezionamento delle attività attinenti il *settlement* mensile si conclude, con riferimento a ciascun mese (mese m), con la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento (in base all'energia elettrica prelevata e di sbilanciamento effettivo), nonché dei corrispettivi di aggregazione delle misure di cui all'articolo 15 del TIS entro il terz'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo (m+2), secondo quanto previsto nel Codice di rete di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, redatto da Terna (di seguito: Codice di Rete).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la determinazione dei conguagli annuali (di *load profiling* e illuminazione pubblica), di ciascun anno, avviene nel mese di luglio dell'anno successivo, sulla base dei dati di misura aggregati per utente del dispacciamento che Terna riceve ai sensi dell'articolo 38 del TIS dalle imprese distributrici di riferimento entro il 20 maggio del medesimo anno; a tal fine le imprese distributrici sottese sono tenute a inviare alle imprese di riferimento, entro il 5 maggio del medesimo anno, i dati di misura necessari associati a ciascun utente del dispacciamento;
- la determinazione delle partite fisiche ed economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* avviene, ai sensi dell'articolo 55 del TIS, in due distinti momenti dell'anno:

- entro il 15 dicembre dell'anno di competenza, con liquidazione entro il 31 dicembre, sono determinate, in relazione ai dati di misura dei punti di prelievo trattati orari e dei punti di immissione, le rettifiche di *settlement* relative al primo semestre di ciascun anno (SEM 1);
- entro il 15 luglio sono invece determinate le rettifiche di *settlement* ai dati di misura relative all'anno precedente, diverse da quelle già trattate nella sessione SEM 1, (SEM 2) e le rettifiche tardive relative agli anni precedenti, con liquidazione entro il 31 luglio;
- ai fini dello svolgimento della sessione SEM 1, il TIS stabilisce obblighi informativi in capo sia a Terna sia alle imprese distributrici sottese e di riferimento, rispettivamente ai sensi degli articoli 69 e 70 del TIS; in particolare è previsto che:
 - entro il 5 novembre di ciascun anno, le imprese distributrici sottese siano tenute ad inviare a Terna e alle imprese distributrici di riferimento, le rettifiche di *settlement* associate a ciascun utente del dispacciamento relative al primo semestre del medesimo anno;
 - entro il 20 novembre, le imprese distributrici di riferimento aggregino i suddetti dati con quelli di propria competenza e li inviino a Terna;
- ai fini dello svolgimento della sessione SEM 2, il TIS stabilisce obblighi informativi in capo sia a Terna sia alle imprese distributrici sottese e di riferimento, rispettivamente ai sensi degli articoli 69 e 70 del TIS; in particolare è previsto che:
 - entro il 5 maggio, le imprese distributrici sottese siano tenute a inviare a Terna e alle imprese distributrici di riferimento le rettifiche di *settlement* e le rettifiche tardive associate a ciascun utente del dispacciamento;
 - entro il 20 maggio, le imprese distributrici di riferimento aggregino i suddetti dati con quelli di propria competenza e li inviino a Terna;
- le disposizioni attuali circa le modalità di effettuazione delle sessioni di conguaglio, consentono all'utente del dispacciamento di avere evidenza dei dati aggregati comunicati a Terna solo in esito al consolidamento delle SEM, il 15 dicembre e il 15 luglio rispettivamente per la SEM 1 e la SEM 2, e conseguentemente non è prevista la possibilità per tali soggetti di chiedere la rettifica di eventuali errori presenti nei medesimi dati ai fini della corretta liquidazione delle partite economiche;
- il TIS, con l'obiettivo di garantire il rispetto degli adempimenti connessi agli obblighi delle imprese distributrici nell'ambito dell'attività di aggregazione, prevede un sistema di indennizzi in caso di ritardo nelle comunicazioni verso gli utenti del dispacciamento o in caso di incoerenza dei dati comunicati; tale sistema di indennizzi è stato completamente attivato a decorre dal mese di gennaio 2014 con la deliberazione 611/2013/R/EEL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 38 della deliberazione 111/06 la regolazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento avviene entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza; transitoriamente, coerentemente con quanto

avviene per liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento in base all'energia elettrica prelevata ai sensi delle citate disposizioni transitorie adottate nel TIS, è tuttavia previsto che ciascun utente del dispacciamento paghi o riceva i corrispettivi di cui all'articolo 38 entro il terz'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di riferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso dei primi mesi del 2013 sono state attuate le previsioni della deliberazione 65/2012/R/eel in tema di standardizzazione dei flussi informativi connessi alla gestione dei dati di misura resi mensilmente disponibili agli utenti del dispacciamento; tale deliberazione ha previsto, oltre alla standardizzazione dei flussi periodici mensili, anche quella relativa alle rettifiche di dati di misura trasmessi mensilmente;
- in particolare con riferimento alle rettifiche, le imprese distributrici devono mettere a disposizione degli utenti del dispacciamento entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati;
- Terna nel mese di marzo 2014 ha segnalato alla Direzione Mercati dell'Autorità il completamento di un progetto di ottimizzazione dei processi e delle procedure informatiche a supporto delle attività *settlement*, con l'intento di allinearsi alle tempistiche previste a regime ai sensi dell'articolo 22 del TIS per la liquidazione delle partite economiche di *settlement* mensile.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell'ambito del documento per la consultazione 180/2014/R/EEL sono state proposte alcune modifiche del TIS finalizzate a:
 - rivedere le tempistiche di perfezionamento delle sessioni di *settlement* mensile con l'obiettivo di allinearsi alle disposizioni a regime previste ai sensi dell'articolo 22 del TIS;
 - minimizzare i rischi connessi ad una non corretta gestione delle attività eseguite dalle imprese distributrici e da Terna funzionali al perfezionamento delle sessioni semestrali di conguaglio e di conguaglio annuale;
- in merito all'esecuzione del *settlement* mensile da parte di Terna, nel documento per la consultazione 180/2014/R/EEL è stato proposto di superare le disposizioni transitorie previste dal TIS, prevedendo di anticipare sia la messa a disposizione delle partite fisiche e dei corrispettivi relativi a ciascun mese al 30 del mese successivo, sia la regolazione dei corrispettivi economici da e verso Terna al giorno 10 del secondo mese successivo a cui i medesimi corrispettivi fanno riferimento;
- relativamente al secondo punto, nel suddetto documento per la consultazione sono stati descritti due possibili ulteriori interventi:

- il primo prevede di rimodulare i periodi di competenza oggetto delle SEM stabilendo che nella SEM 2 Terna gestisca e determini solo le partite fisiche ed economiche relative alle rettifiche che incidono con maggiore rilevanza su i conguagli di pertinenza di ciascun utente del dispacciamento, cioè quelle relative ai due anni immediatamente precedenti l'anno di svolgimento della SEM 2, e nella SEM 1 le rettifiche tardive che hanno incidenza minore, (inerenti gli anni dal terzo al quinto precedente);
- il secondo prevede nell'ambito delle sessioni di conguaglio, sia con riferimento ai dati trasmessi ai fini del conguaglio di *load profiling* e del conguaglio per l'illuminazione pubblica, sia per i dati di rettifiche *settlement* e tardive, l'introduzione di una finestra temporale nell'ambito della quale ciascun utente del dispacciamento possa segnalare eventuali errori in modo da consentire, conseguentemente, alle imprese distributrici di correggere i dati errati ed inviare a Terna i dati corretti nell'ambito della medesima SEM;
- al fine di consentire l'introduzione della suddetta fase di verifica il suddetto documento per la consultazione propone la revisione degli obblighi informativi previsti nell'ambito di ciascuna SEM; in particolare l'ipotesi formulata prevede, con riferimento alla SEM 2, che le imprese distributrici sottese anticipino al 30 aprile i dati inviati alle imprese distributrici di riferimento (attualmente entro il 5 maggio) e, a loro volta, le imprese distributrici di riferimento anticipino al 15 maggio, anziché al 20 maggio, l'invio a Terna dei dati aggregati per utente del dispacciamento (*invio provvisorio*);
- la procedura di verifica descritta nel documento per la consultazione 180/2014/R/EEL prevede poi che:
 - entro il secondo giorno lavorativo dopo il 15 maggio, Terna metta a disposizione degli utenti del dispacciamento le rettifiche ricevute, così come trasmesse dalle imprese distributrici di riferimento, e che gli utenti del dispacciamento segnalino eventuali anomalie alle imprese distributrici di competenza entro il 21 maggio;
 - ciascuna impresa distributtrice verifica le segnalazioni di propria competenza e il processo si conclude con l'invio dei dati rettificati aggregati corretti a Terna entro 31 maggio (*invio definitivo*);
- con riferimento alla SEM 1 il documento per la consultazione 180/2014/R/EEL prevede un analogo orientamento:
 - entro il 30 settembre le imprese distributrici sottese adempiono agli obblighi informativi verso le imprese distributrici di riferimento, le quali provvedono all'invio provvisorio delle rettifiche a Terna entro il 15 ottobre. Entro 2 giorni lavorativi da tale data, Terna mette a disposizione degli UdD le rettifiche ricevute, e gli UdD segnalano eventuali anomalie alle imprese distributrici di competenza entro il 21 ottobre;
 - ciascuna impresa distributtrice verifica le segnalazioni di propria competenza e il processo si conclude con l'invio dei dati rettificati aggregati corretti a Terna entro 31 ottobre (*invio definitivo*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE :

- con riferimento alla revisione delle tempistiche inerenti il *settlement* mensile gli operatori hanno espresso consenso in merito alla possibilità di anticipare all'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento la messa a disposizione da parte di Terna delle partite fisiche e i corrispettivi di dispacciamento;
- è stato espresso disaccordo in merito alla possibilità anticipare la liquidazione delle partite economiche al 10 del mese m+2; è stato infatti evidenziato che una riduzione così marcata delle tempistiche di pagamento non consentirebbe agli operatori di disporre del tempo necessario per la verifica dei dati e la gestione dei pagamenti, comportando considerevoli aggravii operativi e di gestione dei flussi di cassa degli utenti;
- è stata inoltre evidenziata la necessità di prevedere, in considerazione dell'anticipo della regolazione dei corrispettivi di dispacciamento, una riduzione delle garanzie richieste per l'erogazione del servizio; in relazione alle tempistiche di consolidamento del *settlement* mensile, inoltre, alcuni soggetti hanno sottolineato che qualunque anticipo dei tempi di liquidazione dei corrispettivi dovuti a Terna dagli utenti del dispacciamento in prelievo dovrà corrispondere anche ad un anticipo dei tempi di pagamento di Terna verso gli operatori in immissione delle partite economiche in esito al mercato per il servizio di dispacciamento;
- con riferimento alla proposta di rimodulare la gestione delle rettifiche tardive nell'ambito di entrambe le sessioni di conguaglio sono state espresse diverse criticità, in particolare è stato evidenziato che una revisione delle SEM secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione potrebbe comportare aggravii operativi derivanti:
 - da una gestione separata delle rettifiche relative ai medesimi punti riferite a periodi diversi;
 - dall'incremento delle attività in concomitanza della fine dell'anno in cui vengono svolte molte attività non derogabili;
 - dal venir meno della possibilità di compensare gli importi complessivi delle partite di competenza in unica sessione, cosa che può comportare un impatto finanziario probabilmente trascurabile ma non predeterminabile;
- è stato invece espresso un generale consenso con riferimento all'introduzione della fase di verifica dei dati funzionali ai conguagli (annuali e inerenti le rettifiche di *settlement* e le rettifiche tardive); è stata tuttavia espressa la necessità di prevedere tempistiche meno stringenti in capo ai diversi operatori e di definire più precisamente le attività che devono essere poste in essere da utenti del dispacciamento e distributori per un corretto svolgimento delle attività connesse a tale fase di verifica; in particolare è stata sottolineata la necessità:
 - di allungare i tempi previsti per l'effettuazione dell'attività di verifica, a tal fine alcuni soggetti hanno proposto di prevedere un'ulteriore anticipazione dell'invio dei dati aggregati da parte delle imprese distributrici;

- di prevedere uno schema minimo delle modalità attraverso cui espletare l'attività di verifica e di chiarire cosa debba intendersi per "anomalia";
- di esplicitare che il carattere "provvisorio" del primo invio debba essere riferito alla sola eventuale correzione di anomalie segnalate dagli utenti del dispacciamento, precludendo la possibilità per i distributori di modificare i dati senza aver ricevuto alcuna segnalazione;
- inoltre, è stato evidenziato quale aspetto di notevole criticità nell'ambito della liquidazione delle partite economiche, la riconciliazione dei dati ricevuti dagli utenti del dispacciamento ai sensi del TIME con i dati resi disponibili ai fini del *settlement* mensile, nonché con l'anagrafica dei punti di prelievo cui i medesimi dati dovrebbero fare riferimento; ai fini della succitata attività di verifica è stata pertanto evidenziata la necessità, in particolare con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, di rendere disponibili a corredo dei dati aggregati inviati anche il dettaglio dei POD cui l'aggregato si riferisce;
- Terna, infine, ha confermato in esito alla conclusione del progetto di ottimizzazione dei propri sistemi informativi di poter effettuare le attività di determinazione delle partite fisiche ed economiche del *settlement* mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, rendendole altresì disponibili entro il medesimo termine a ciascun utente del dispacciamento; Terna ha inoltre segnalato, in considerazione della normativa bancaria vigente in materia di pagamenti, la necessità di prevedere almeno un giorno lavorativo di differenza tra data di incasso e data di pagamento;
- con riferimento alla finestra temporale di verifica dei dati di conguaglio Terna ha inoltre evidenziato la necessità di non comprimere eccessivamente le tempistiche previste per l'effettuazione delle attività legate alle SEM e segnalato la necessità di disporre, subordinatamente all'implementazione della proposta relativa alla revisione dell'articolazione delle attività effettuate nell'ambito delle sue sessioni, di almeno 70 giorni per concludere le suddette attività.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'applicazione prevista a regime delle tempistiche per il consolidamento del *settlement* mensile, secondo l'attuale formulazione dell'articolo 22 del TIS, è di fatto subordinata ad una revisione della disciplina in tema di messa a disposizione dei dati di misura, che contempli l'anticipazione dei termini previsti e adottati dalle imprese distributrici;
- la riduzione delle tempistiche relative alla liquidazione delle partite economiche di *settlement* può portare ad una maggiore tempestività nel monitorare l'esposizione finanziaria degli utenti titolari di contratto di dispacciamento in relazione alla garanzia prestata, tuttavia affinché possa essere ridotto l'ammontare di quest'ultima risulta anche necessario introdurre misure volte a consentire una maggiore tempestività nella gestione della risoluzione contrattuale in caso di inadempimento dell'utente;

- l'anticipo prospettato per la liquidazione del *settlement* mensile nel documento per la consultazione 180/2014/R/EEL avrebbe impatto anche sull'Acquirente Unico che incassa i corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica dagli esercenti la maggior tutela il quindicesimo giorno lavorativo, secondo le tempistiche previste dall'articolo 19 del TIV.
- in merito alla riconciliazione dei dati, i dati aggregati utilizzati ai fini del *settlement* dovrebbero essere coerenti con quelli puntuali inviati agli utenti del dispacciamento ai sensi del TIME, nonché con il portafoglio dei punti di prelievo associato a ciascun utente cui i medesimi dati fanno riferimento; a tal fine l'Autorità ha attivato a decorrere dal mese di gennaio 2014 tutti gli indennizzi automatici previsti a favore degli utenti del dispacciamento in caso, invece, di incoerenza;
- inoltre, con il documento per la consultazione 429/2014/R/EEL l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito all'avvio di una fase di sperimentazione in cui le imprese di distribuzione, con riferimento ai punti di prelievo con trattamento orario, trasmettano anche al SII i dati messi a disposizione mensilmente agli utenti del trasporto ai sensi del TIME e i dati aggregati inviati a Terna ai fini del *settlement*.

RITENUTO OPPORTUNO:

- anche alla luce delle risposte pervenute al documento per la consultazione 180/2014/R/EEL, superare le attuali previsioni transitorie previste nel TIS in merito alla determinazione e liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento, prevedendo che Terna determini l'energia immessa e prelevata e i corrispettivi di cui agli articoli 23 e 24 del TIS nonché i corrispettivi per l'aggregazione delle misure di competenza di ciascun utente del dispacciamento entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza;
- con riferimento alla liquidazione delle partite economiche prevedere che venga effettuata entro il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo al mese di competenza e rimandare l'implementazione degli orientamenti prospettati nel suddetto documento per la consultazione successivamente alla revisione delle tempistiche relative allo *switching* nell'ambito del SII secondo quanto prospettato nel documento per la consultazione 547/2013/R/COM;
- introdurre nell'ambito delle sessioni di conguaglio previste dal TIS una specifica finestra temporale in cui ciascun utente del dispacciamento possa verificare i dati di conguaglio e rettifica di propria competenza trasmessi dalle imprese distributrici.

RITENUTO NECESSARIO:

- tenendo conto dell'esigenza che la finestra temporale in cui effettuare l'attività di verifica dei dati aggregati non debba eccessivamente comprimere le tempistiche per l'effettuazione da parte di Terna delle attività legate alle SEM, stabilire di

- aumentare, rispetto a quanto proposto, il tempo a disposizione degli utenti del dispacciamento per controllare i dati di conguaglio e rettifica comunicati a Terna dalle imprese distributrici;
- ai fini del precedente alinea stabilire, pertanto, di anticipare rispettivamente:
 - al 25 aprile e al 10 maggio il termine ultimo entro cui le imprese distributrici sottese e di riferimento siano tenute a trasmettere nell'ambito della SEM 2 le informazioni utili alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* e tardive, di conguaglio di *load profiling* e di conguaglio dell'illuminazione pubblica;
 - al 25 ottobre e al 5 novembre il termine ultimo entro cui le imprese distributrici sottese e di riferimento siano tenute a trasmettere nell'ambito della SEM 1 le informazioni utili alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement*;
 - in particolare prevedere che:
 - Terna sia tenuta a mettere a disposizione degli utenti del dispacciamento i dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 37.3 e 38.3 e degli articoli 69 e 70 del TIS ai fini della determinazione del conguaglio e delle rettifiche;
 - gli utenti del dispacciamento possano richiedere alle imprese distributrici la correzione di eventuali anomalie ed errori rilevati e che solo a valle di tale segnalazione i dati possano essere modificati;
 - che la fase di verifica debba essere ultimata entro 20 giorni nella SEM 2 ed entro 15 giorni nella SEM 1, dalla data di messa a disposizione dei dati provvisori da parte di Terna al fine di mantenere un tempo congruo e commisurato alle attività previste per lo svolgimento delle attività legate alla SEM;
 - al fine di favorire l'attività di verifica e riconciliazione dei dati aggregati funzionali allo svolgimento delle sessioni di conguaglio con i dati inviati mensilmente agli utenti del dispacciamento ai sensi del TIME e della deliberazione 65/2012/R/eel, stabilire che possano essere trasmesse a Terna con riferimento a ciascun utente del dispacciamento i dati relativi all'energia elettrica prelevata funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling* e di conguaglio per l'illuminazione pubblica, di rettifiche di *settlement* e tardive coerenti con:
 - i dati messi a disposizione dalle imprese distributrici a ciascun utente del dispacciamento entro il 20 ottobre, in relazione alla SEM 1;
 - i dati messi a disposizione dalle imprese distributrici a ciascun utente del dispacciamento entro il 20 aprile, in relazione ai conguagli annuali e alla SEM 2;
 - prevedere inoltre di modificare il TIS stabilendo che la determinazione delle partite fisiche ed economiche attinenti le sessioni di conguaglio sia effettuata sulla base dei dati eventualmente rettificati in esito alla suddetta sessione di rettifica;
 - stabilire, in esito all'introduzione della fase di verifica dei dati inviati nonché dell'esigenza segnalata da Terna in merito alle tempistiche necessarie per

l'effettuazione delle attività funzionali al consolidamento della sessione di conguaglio e di SEM 2, che la liquidazione delle partite economiche relative a tale sessione avvenga entro il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto di ciascun anno, contestualmente al *settlement*.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- mantenere l'allineamento tra i tempi di liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento in prelievo e i corrispettivi di dispacciamento applicati ai sensi dell'articolo 38 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06, e conseguentemente di prevedere di modificare gli articoli 38 e 72 della deliberazione 111/06 e accogliere la richiesta di Terna di prevedere un giorno lavorativo di differenza tra la data di incasso e la data di pagamento;
- rimandare l'introduzione degli orientamenti proposti nell'ambito del documento per la consultazione 180/2014/R/eel in tema di articolazione delle attività attinenti le rettifiche tardive nell'ambito delle due SEM anche in relazione, eventualmente, all'adozione di misure che possano ulteriormente ridurre l'entità delle rettifiche tardive relative al terzo, quarto e quinto anno precedente;
- che eventuali anomalie in relazione alla coerenza tra curve di misura orarie, aggregati orari e anagrafica dei punti di prelievo associati a ciascun utente del dispacciamento debbano essere rilevate e sanate mensilmente, e che a tal fine possano essere previste, in relazione alla sperimentale attività di monitoraggio delineata nel documento per la consultazione 429/2014/R/EEL nell'ambito del SII, misure per identificare e correggere eventuali incoerenze

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche all'allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09

- 1.1 L'allegato A della deliberazione ARG/elt 107/09 è modificato come segue:
- a) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera ii) è sostituita dalla seguente:
“ ii) **rettifiche di settlement** sono le rettifiche ai dati di misura pervenute entro il 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 72bis”;
 - b) all'articolo 1, comma 1.1, la lettera jj) è sostituita dalla seguente:
“ jj) **rettifiche tardive** sono le rettifiche ai dati di misura pervenute successivamente al 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza”;

- c) all'articolo 15, comma 15.2, le parole "il giorno 10" sono sostituite con le parole "il sedicesimo giorno lavorativo";
- d) all'articolo 22, comma 22.1, le parole "il giorno 25" sono sostituite con le parole "l'ultimo giorno";
- e) all'articolo 22, comma 22.2, le parole "Entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento" sono sostituite con le parole "L'utente del dispacciamento";
- f) all'articolo 22, dopo il comma 22.2, è inserito il seguente comma:

"22.3 I pagamenti dall'utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.";
- g) all'articolo 29, comma 29.1, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite con le parole "Ciascun anno";
- h) all'articolo 29, comma 29.3, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite con le parole "Ciascun anno";
- i) all'articolo 29, dopo il comma 29.4 è inserito il seguente comma:
- j) "29.5 I pagamenti dall'utente del dispacciamento e dall'Acquirente Unico a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento e all'Acquirente Unico sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del medesimo mese di agosto";
- k) all'articolo 32, comma 32.1, le parole "Entro il 31 luglio di ciascun anno" sono sostituite con le parole "Ciascun anno";
- l) all'articolo 32, dopo il comma 32.2 è inserito il seguente comma:

" 32.3 I pagamenti dall'utente del dispacciamento e dall'Acquirente Unico a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento e all'Acquirente Unico sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del medesimo mese di agosto.";
- m) all'articolo 37, comma 37.3, le parole "Entro il 5 maggio di ciascun anno" sono sostituite con le parole "Entro il 25 aprile di ciascun anno";
- n) all'articolo 38, comma 38.3:
 - i. le parole "Entro il 20 maggio di ciascun anno" sono sostituite con le parole "Entro il 10 maggio di ciascun anno";

- ii. alla lettera a) dopo il punto e virgola sono inserite le parole “e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 37.3 lettera a);”;
 - iii. alla lettera b) dopo il punto e virgola sono inserite le parole “e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 37.3 lettera b);”;
- o) all’articolo 39, dopo il comma 39.1, è inserito il seguente comma:

“39.1bis Entro il 15 maggio di ciascun anno, Terna:

- a) ai fini del conguaglio per l’illuminazione pubblica rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento dell’anno precedente sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 38.3, lettera a) funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio relativa all’anno precedente di sua competenza;
 - b) ai fini del conguaglio *load profiling* rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 38.3, lettera b) funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio di sua competenza.”;
- p) all’articolo 39 comma 39.2, le parole “Entro il 15 luglio” sono sostituite con le parole “Entro il 25 luglio”;
- q) all’articolo 41, comma 41.2 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti lettere:
- a) “per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati di misura mensili resi disponibili ai sensi dei commi 18.4 del TIME e 18.7 del medesimo TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 aprile; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell’articolo 19 del TIME;
 - b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di misura resi disponibili ai sensi dei commi 18.5 del TIME e 18.7 del medesimo TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 aprile; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell’ articolo 19 del TIME;”
- r) dopo l’articolo 41 è introdotto il seguente articolo:

“Articolo 41bis

Verifica dei dati di conguaglio load profiling e di illuminazione pubblica

- 41bis.1 Entro il 25 maggio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento comunica a ciascuna impresa distributrice eventuali anomalie presenti nei dati afferenti l'energia elettrica prelevata ricevuti da Terna ai sensi del comma 39.1bis funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio.
- 41bis.2 Entro il 30 maggio di ciascun anno, le imprese distributrici sottese, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 41bis.1 verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi ai sensi del comma 37.3 e, nel caso, rettificano i dati inviati ai sensi del medesimo comma.
- 41bis.3 Entro il 5 giugno di ciascun anno, le imprese distributrici di riferimento, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 41bis.1, verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi ai sensi del comma 38.3 e, anche sulla base delle rettifiche di cui al comma 41bis.2, rettificano a Terna i dati inviati ai sensi del comma 38.3.
- 41bis.4 Le imprese distributrici sono tenute a segnalare a ciascun utente del dispacciamento l'esito delle richieste inoltrate ai sensi di del comma 41bis.1 anche qualora non diano luogo ad alcuna modifica dei dati aggregati comunicati.
- 41bis.5 I dati afferenti l'energia elettrica prelevata comunicati a Terna ai sensi del comma 38.3 funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio non possono essere autonomamente modificati dalle imprese distributrici.”;
- s) all'articolo 43, comma 43.1 lettera d) le parole “il 20 maggio” sono sostituite con le parole “il 5 giugno”;
- t) all'articolo 43, il comma 43.7 è soppresso;
- u) all'articolo 51, comma 51.2 le parole “entro il 20 maggio” sono sostituite con le parole “entro il 10 maggio”;
- v) all'articolo 51, comma 51.3 lettera a) e lettera b) le parole “successivamente al 20 maggio” sono sostituite con le parole “successivamente al 10 maggio”;
- w) all'articolo 55, comma 55.1 lettera a) le parole “20 novembre” sono sostituite con le parole “5 novembre”;
- x) all'articolo 59, il comma 59.1 è sostituito dal seguente comma:
“59.1 In ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM1 relativa al medesimo anno solare. I pagamenti dall'utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il penultimo

giorno lavorativo del mese di dicembre del medesimo anno. I pagamenti relativi alle partite da Terna all'utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario entro il 31 dicembre del medesimo anno.”;

y) all'articolo 59, comma 59.2 le parole “Entro il 31 luglio di ciascun anno” sono sostituite con le parole “ Ciascun anno”;

z) all'articolo 59, comma 59.3 le parole “Entro il 31 luglio di ciascun anno” sono sostituite con le parole “Ciascun anno”;

aa) all'articolo 59, dopo il comma 59.3 è inserito il seguente comma:

“59.4 I pagamenti relativi alle partite di cui ai commi 59.2 e 59.3 dall'utente del dispacciamento e dall'Acquirente Unico a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti relativi alle partite di cui ai commi 59.2 e 59.3 da Terna all'utente del dispacciamento e all'Acquirente unico sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di agosto.”;

bb) all'articolo 61, comma 61.1 le parole “il 20 maggio del medesimo anno” sono sostituite con le parole “il 10 maggio del medesimo anno eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 72bis”;

cc) all'articolo 67, il comma 67.1 è sostituito dal seguente comma:

“Ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di tardive di propria competenza relative al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, determinate nella sessione di conguaglio tardivo espletata nel medesimo anno. I pagamenti dall'utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di agosto.”;

dd) all'articolo 67, comma 67.2 le parole “tra la data di fatturazione e il 31 luglio” sono sostituite con le parole “tra la data di fatturazione e il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto”;

ee) all'articolo 67, comma 67.3 le parole “tra la data di fatturazione e il 31 luglio” sono sostituite con le parole “tra la data di fatturazione e il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto”;

ff) all'articolo 69, comma 69.1, le parole “Entro il 5 novembre di ciascun anno” sono sostituite con le parole “Entro il 25 ottobre di ciascun anno”;

gg) all'articolo 69, comma 69.2, le parole “Entro il 5 maggio di ciascun anno” sono sostituite con le parole “Entro il 25 aprile di ciascun anno”;

hh) all'articolo 69, comma 69.3, le parole “Entro il 5 maggio di ciascun anno” sono sostituite con le parole “Entro il 25 aprile di ciascun anno”;

ii) all'articolo 70, il comma 70.1 è sostituito dal seguente:

“70.1 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, ciascuna impresa distributrice di riferimento:

- a) entro il 5 novembre, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38.1, lettera a) e lettera b) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 69.1, lettera b) ad eccezione dei dati di cui all'articolo 37.1 lettera e);
- b) entro il 10 maggio, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38.1, lettera a) e lettera b) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 69.2, lettera a), punto ii) ad eccezione dei dati di cui all'articolo 37.1 lettera e)”;

jj) all'articolo 70, dopo il comma 70.1 è inserito il seguente comma:

“70.1bis In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* del prelievo residuo di area, a valle delle disposizioni di cui all'articolo 72bis, ciascuna impresa distributrice di riferimento:

- a) entro il 20 novembre, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1 lettera d) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) entro il 25 novembre determina e comunica al SII i dati di cui all'articolo 38.1 lettera e), punto i) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- c) entro il 30 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- d) entro il 5 giugno determina e comunica al SII i dati di cui all'articolo 38.1 lettera e) punto i) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.”;

kk) all'articolo 70, il comma 70.2 è sostituito dal seguente:

“70.2 In ciascun anno ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, entro il 10 maggio ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e comunica a Terna:

- a) i dati di cui al comma 38.1, lettera a) e lettera b) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive e comunica a Terna i dati di cui al comma 69.2 lettera b) punto ii) ad eccezione dei dati di cui all’articolo 37.1 lettera e);
- b) limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, i dati di cui al comma 38.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive e comunica a Terna i dati di cui al comma 69.2 lettera b) punto iii);”;

ll) dopo il comma 70.2 è introdotto il seguente comma:

“70.2bis In ciascun anno, a valle delle disposizioni di cui all’articolo 72bis, ciascuna impresa distributrice di riferimento, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive del prelievo residuo di area:

- a) entro il 30 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1 lettera d) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
- b) entro il 5 giugno determina e comunica al SII i dati di cui al comma 38.1, lettera e), punto i) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.”;

mm) all’articolo 70, comma 70.3, le parole “Entro il 20 maggio di ciascun anno” sono sostituite con le parole “Entro il 10 maggio di ciascun anno”;

nn) all’articolo 70.4 lettera a), le parole “ai sensi del comma 70.2 lettera a)” sono sostituite con le parole “ai sensi del comma 70.2bis, lettera a)”;

oo) all’articolo 70.4 lettera b), le parole “ai sensi del comma 70.2 lettera b)” sono sostituite con le parole “ai sensi del comma 70.2”;

pp) all’articolo 70.4 lettera c), le parole “ai sensi del comma 70.2 lettera c)” sono sostituite con le parole “ai sensi del comma 70.2bis, lettera b)”;

qq) l’articolo 71, comma 71.1, è sostituito del seguente comma:

“71.1 Entro il 10 novembre di ciascun anno, Terna rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento diverso dall’Acquirente Unico le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.1,

lettera a) e 70.1, lettera a) funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza del medesimo utente relative al primo semestre dell'anno in corso.”;

rr) dopo l'articolo 71, comma 71.1, sono inseriti i seguenti commi:

“71.1bis Entro il 15 dicembre di ciascun anno Terna determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di sua competenza relative al primo semestre dell'anno in corso sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.1, lettera a) e 70.1, lettera a) qualora rettifiche a valle della disposizioni di cui all'articolo 72bis.

71.1ter Entro il 15 maggio di ciascun anno, Terna:

- a) rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.2, lettera a), punto i) e 70.1, lettera b) funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza del medesimo utente relative all'anno precedente;
- b) rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.2, lettera b), punto i) e 70.2 funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche tardive di competenza del medesimo utente.”;

ss) all'articolo 71, comma 71.2 le parole “Entro il 15 luglio” sono sostituite con le parole “Entro il 25 luglio”;

tt) all'articolo 71, comma 71.2 lettera a) dopo le parole “nell'anno precedente” sono inserite le parole “sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.2, lettera a), punto i) e 70.1, lettera b) qualora rettifiche a valle della disposizioni di cui all'articolo 72bis”;

uu) all'articolo 71, comma 71.2 lettera c) dopo le parole “di sua competenza” sono inserite le parole “sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 69.2, lettera b), punto i) e 70.2 qualora rettifiche a valle della disposizioni di cui all'articolo 72bis”;

vv) all'articolo 71bis, comma 71bis.1 le parole “Entro il 25 maggio” sono sostituite con le parole “Entro il 10 giugno”;

ww) all'articolo 71bis, comma 71bis.2 le parole “Entro il 15 luglio” sono sostituite con le parole “Entro il 25 luglio”;

xx) dopo l'articolo 72 è introdotto il seguente articolo:

“Articolo 72bis

Verifica dei dati di rettifica di settlement, di rettifiche tardive e di conguaglio tardivo

72bis.1 Ciascun utente del dispacciamento segnala alle imprese distributrici eventuali anomalie presenti nei dati di rettifica ricevuti da Terna:

- a) ai sensi del comma 71.1 entro il 15 novembre di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM1;
- b) ai sensi del comma 71.1ter entro il 25 maggio di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM2;

72bis.2 Le imprese distributrici sottese, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1 verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, rettificano:

- a) entro il 20 novembre i dati comunicati ai sensi del comma 69.1 a Terna e alle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM1;
- b) entro il 30 maggio i dati comunicati ai sensi del comma 69.2 a Terna e alle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM2;

72bis.3 Le imprese distributrici di riferimento sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1, verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, anche sulla base delle rettifiche di cui al comma 72bis.2, rettificano a Terna:

- a) entro il 25 novembre i dati trasmessi ai sensi del comma 70.1, lettera a) e comunicano i dati ricevuti ai sensi del comma 72bis.2 lettera a);
- b) entro il 5 giugno i dati trasmessi ai sensi del comma 70.1, lettera b) e 70.2 e comunicano i dati ricevuti ai sensi del comma 72bis.2 lettera b);

- 72bis.4 Le imprese distributrici sono tenute a segnalare a ciascun utente del dispacciamento l'esito delle richieste formulate ai sensi del comma 72bis.1 anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi degli articoli 69 e 70;
- 72bis.5 I dati afferenti l'energia elettrica prelevata e/o immessa comunicati a Terna ai sensi dei commi 71.1 e 71.1ter funzionali alla determinazione delle partite fisiche di cui al presente articolo non possono essere autonomamente modificati dalle imprese distributrici.”;
- yy) all'articolo 73 comma 73.1 le parole “ai sensi dei commi 69.1, 69.2 e 70.1” sono sostituite con le parole “ai sensi dei commi 69.1, 69.2, 70.1, 70.1bis e 70.2”;
- zz) all'articolo 73 comma 73.1 dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:
- c) “ai dati di misura resi disponibili ai sensi del comma 18.7 del TIME entro il 20 ottobre relative al primo semestre del corrente anno in relazione alla SEM 1 ed entro il 20 aprile in relazione alla SEM 2.”;
- aaa) all'articolo 73, comma 73.2 dopo le parole “dati effettivi di misura.” sono inserite le parole “Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72bis,”;
- bbb) all'articolo 75, il comma 75.1, è sostituito dal seguente:
- “75.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'Articolo 69 e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi all'Articolo 70 come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 72bis, acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati”;
- ccc) i commi 79.2, 79.3, 79.4 sono soppressi.

Articolo 2

Modifiche all'allegato A della deliberazione 111/06

- 2.1 L'allegato A della deliberazione 111/06 è modificato come segue:
- a) all'articolo 38, comma 38.1, le parole “ Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza” sono soppresse e dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g) ”I pagamenti dall'Utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. I pagamenti da Terna all'Utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.”;

- b) al comma 72.3 le parole “L’utente del dispacciamento, il Gestore del Mercato Elettrico” sono sostituite con le parole “Il Gestore del Mercato Elettrico”.

Articolo 3

Disposizioni transitorie finali

- 3.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore alla data di pubblicazione del medesimo e si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2015.
- 3.2 Terna aggiorna e integra il Codice di Rete con le disposizioni del presente provvedimento.
- 3.3 Il presente provvedimento è trasmesso a Terna e all’Acquirente Unico.
- 3.4 Il presente provvedimento, nonché gli allegati A alle deliberazioni 111/06 e ARG/elt 107/09, sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

27 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni